



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 657 del 1998, proposto da: Catalano Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Musolino, con domicilio eletto presso Giovanni Musolino Avv. in Reggio Calabria, via Locri N. 1/A;

*contro*

Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria;

*nei confronti di*

Tripodi Vincenza, non costituita in giudizio

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di rigetto dell'istanza di cessazione delle ritenute stipendiali notificato al ricorrente presso il domicilio del difensore con nota D.P.T. Reggio Calabria n. 20571/3B, datata 17 aprile 1998, e di tutti gli atti connessi, tra cui le ritenute stipendiali già effettuate, in corso e future, inerenti il debito erariale notificato al ricorrente in data 16 luglio 1997 a mezzo nota DPT Reggio Calabria n. 4286/St 3B datata 7 luglio 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

Catalano Antonio contesta il ripristino della ritenuta mensile di £ 250.000, a titolo di alimenti, a favore del coniuge separato, operata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, la quale, avvedutasi che per un disguido tecnico la predetta ritenuta, effettuata in base ad ordinanza del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 5 ottobre 1987, e confermata dal G.i. con ordinanza del 15 dicembre 1988, dal settembre 1991 non veniva più operata, determinava in £ 16.750.000 il debito dall'1 ottobre 1991 al 31 marzo 1997 e disponeva di ripristinare la quota con la mensilità di aprile 1997, operando una ritenuta di £ 250.000 dall'1 giugno al 31 luglio 1997 e di £ 143.805 dall' 1 agosto 1997 al 31 dicembre 2006.

Insorge il Catalano dapprima con reclamo rivolto alla Direzione Provinciale e poi impugnando la risposta negativa di questa, deducendo sostanzialmente la propria buona fede e comunque l'inconfigurabilità di un indebitato e da ultimo la prescrizione quinquennale, almeno parziale, del credito.

Si costituiva l'amministrazione, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 356 dell'8 luglio 1998 il Tribunale rigettava la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 17 dicembre 2008 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Premesso che nessuna situazione soggettiva di buona fede può essere invocata dal dipendente, essendogli nota, e quindi evidente ed indiscussa, la sussistenza del debito a favore del coniuge separato, l'azione amministrativa appare perfettamente legittima.

La Direzione provinciale del tesoro, tenuta ad operare, sulle competenze stipendiali del ricorrente, in esecuzione di un ordine del giudice, la ritenuta mensile di £ 250.000 a favore del coniuge separato, avendo appurato, in seguito ad una verifica generale, che a causa di un disguido tecnico tale ritenuta non era stata praticata per ben sei anni, ha doverosamente ripristinato la ritenuta mensile, recuperando il debito maturato.

Anche le modalità di recupero non appaiono gravose, considerato che – come risulta testualmente dalla nota impugnata – la quota dovuta è stata opportunamente modulata e ridotta.

Per quanto concerne la dedotta prescrizione del credito, poiché qui non si tratta di un credito dell'amministrazione, direttamente nascente dal rapporto di pubblico impiego, ma di credito attinente ai rapporti patrimoniali nascenti dalla separazione personale dei coniugi, è indubitabile che di essa non può conoscere il giudice amministrativo, ma il giudice civile.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto, ma stante la particolarità della materia e la risaleza della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente FF

Daniele Burzichelli, Consigliere

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO